

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Anna LOSURDO	Segretario f.f.
- Avv. Carlo ALLORIO	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], C.F. [OMISSIS], avverso la decisione in data 9/4/14 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale a tempo indeterminato;

il ricorrente, Avv. [RICORRENTE], non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Caia;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il dichiararsi la inammissibilità del ricorso per cessata materia del contendere

FATTO

Con comunicazione del 22 dicembre 2008, la Cassa Previdenza e Assistenza Forense comunicava al Consiglio dell'Ordine di Bologna i nominativi di coloro che si erano resi inadempienti nell'invio della comunicazione concernente il reddito netto professionale e il volume d'affari prodotti nell'anno 2000 (Mod. 5/2001) e/o 2001 (Mod. 5/2002).

Sulla base di tale segnalazione, il Consiglio dell'Ordine di Bologna con provvedimento del 14 gennaio 2013 deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] per il seguente capo:

“Per avere violato i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) e di adempimento previdenziale (art. 15 c.d.f.) nonché l'obbligo prescritto all'art. 17 co. 1 della legge n. 576 del 20 settembre 1980, avendo omesso di inviare regolarmente e tempestivamente il Modello 5 alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, relativo all'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari prodotto e dichiarato al fisco per gli anni come di seguito specificati. [RICORRENTE] 2001, 1024.

In Bologna dall'anno successivo e quello di riferimento del Modello 5 non inviato e sino all'attualità”.

All'udienza del 9 aprile 2014, il Consiglio dell'Ordine di Bologna dava atto di aver ricevuto, in data 1° aprile 2014, dalla Cassa Forense comunicazione con la quale si evidenziava che l'Avv. [RICORRENTE] “il 28 marzo 2014 ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa al MOD. 5/2011 E MOD 5/2012”. Tuttavia, tale nota non aveva ad oggetto la segnalazione disciplinare e, pertanto, il Consiglio, ritenendo sussistente la violazione da parte dell'Avv. [RICORRENTE], in riferimento al mancato invio del modello 5/2001, deliberava la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale a tempo indeterminato, con provvedimento depositato il 10 aprile 2014 e notificato il 26 maggio 2014.

L'Avv. [RICORRENTE] impugnava il predetto provvedimento con ricorso proposto il 13 giugno 2014.

Il ricorrente precisava che, prima che gli venisse notificata la decisione del Consiglio dell'Ordine di Bologna il 26 maggio 2014, lo stesso aveva già provveduto a comunicare alla Cassa Forense i dati reddituali e il volume d'affari relativamente agli anni in contestazione, così ottemperando quanto disposto agli artt. 17, della legge 576/80 e 9 della legge 141/92; pertanto, concludeva per la revoca e l'annullamento del provvedimento impugnato.

All'udienza del 15 luglio 2015, il Collegio disponeva di richiedere alla Cassa Forense se risultasse effettuata, da parte dell'Avv. [RICORRENTE], la comunicazione del reddito e del volume d'affari prodotti nel 2001. In data 14 maggio 2018, Cassa Forense comunicava che l'Avv. [RICORRENTE] aveva regolarizzato la sua posizione dichiarativa riguardo al Modello 5/2001, anno di competenza 2000, come da nota già inviata al Consiglio dell'Ordine di Bologna in data 25 giugno 2014.

All'udienza del 21 giugno 2018 le parti presenti concludevano come da separato verbale.

DIRITTO

Il Collegio rileva che, in riscontro alla propria ordinanza del 15 luglio 2015, Cassa Forense, con nota del 14 maggio 2018, ha comunicato che l'Avv. [RICORRENTE] ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa riguardo al Modello 5/2001, anno di competenza 2000.

Nella predetta comunicazione è peraltro precisato che Cassa Forense ha già comunicato tale regolarizzazione al Consiglio dell'Ordine di Bologna, in data 25 giugno 2014.

Si osserva che, nel caso di sospensione a tempo indeterminato conseguente alla violazione dell'obbligo di comunicazione alla Cassa del proprio reddito professionale (art. 9 legge 141 dell'11 febbraio 2011), la successiva regolarizzazione della posizione determina la revoca della sospensione stessa. Ne consegue la cessazione della materia del contendere e l'inammissibilità del ricorso *medio tempore* proposto (Cfr., in tal senso, CNF sentenza del 5 giugno 2014 n° 76).

Pertanto, nel caso in esame, per l'avvenuta regolarizzazione e la conseguente revoca della sospensione, essendosi determinata la cessazione della materia del contendere, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense dichiara il ricorso inammissibile;

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2017;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Anna Losurdo

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 27 febbraio 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria